

conguaglio dell'imposta fondiaria fra la provincia romana e le altre provincie del regno :

« Art. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche già soggette all'imposta fondiaria nella sezione catastale romana (attuale provincia di Roma) è fissato in lire 3,329,223.

« Però nell'anno 1872, e sino a che il riparto dell'imposta fondiaria è fatto secondo l'articolo 1 della legge del 28 maggio 1867, n° 3719, il detto tributo è limitato in lire 3,195,003.

« Art. 2. Il contingente di cui all'articolo precedente sarà applicato in ragione dell'estimo censuario riveduto.

« Il Governo provvederà entro il corrente anno alla pubblicazione ed attivazione dello stesso estimo riveduto e darà le norme per le risoluzioni dei reclami.

« L'aumento o diminuzione che in detto estimo risulterà dall'esito dei reclami modificherà proporzionalmente il contingente fissato coll'articolo precedente.

« Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dalla imposta sui terreni, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili :

« 1° I cimiteri e le loro dipendenze ;

« 2° I terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze ;

« 3° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi ;

« 4° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

« Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente stabilito all'articolo 1.

« Art. 4. Dal 1° gennaio 1872 l'imposta di contingente sarà applicata a tutti gli altri fondi rustici fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

« L'aliquota d'imposta su questi beni sarà quella che risulterà a carico dei beni già soggetti all'imposta, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo 1.

« Essi però pagheranno pel 1872 soltanto due terzi.

« Art. 5. Il ministro delle finanze darà le disposizioni necessarie per stabilire sui fondi rustici ammessi in catasto e non censiti una imposta analoga a quella gravante i beni censiti.

« Il prodotto dell'imposta sui terreni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

« Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio del contingente stabilito per la provincia.

« Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

« Art. 7. Dal 1° gennaio 1872 cesseranno di aver vigore i diversi titoli d'imposta fondiaria fin qui vigenti per conto dello Stato nella sezione e provincia di Roma; cioè: imposta principale, decimo per le strade nazionali, ventesimo pel nuovo catasto, centesimo già destinato per la riedificazione della Basilica Ostiense.

« Parimente da detta epoca cessa di aver vigore la tassa a carico dei comuni di lire 510,936 54, stabilita col sovrano editto pontificio del 7 ottobre 1866.

« Art. 8. Dallo stesso giorno 1° gennaio 1872 entreranno in vigore nella provincia di Roma le leggi per la unificazione d'imposta sui fabbricati 26 gennaio 1865, n. 2136, ed 11 agosto 1870, n. 5784, allegato F; come pure l'articolo 1 della legge 11 maggio 1865, n. 2276, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 4 rispetto ai fabbricati già esenti.

« Art. 9. Alla imposta principale sui terreni e sui fabbricati saranno applicati i decimi addizionali in corso nelle altre provincie del regno.

« Art. 10. Finchè non sia attuato il sistema uniforme di percezione del tributo fondiario in ogni parte del regno, lo Stato si rimborserà nella provincia di Roma delle spese di riscossione mediante l'addizionale di centesimi tre per ogni lira di tributo principale.

« Art. 11. Col 1° gennaio 1872 andrà pure in vigore in detta provincia la legge sulle volture catastali dell'11 agosto 1870, numero 5784, allegato G, e la legge del 3 maggio 1871, n° 202, serie 2°.

« Il termine del quale è parola all'articolo 1 della legge del 3 maggio 1871, n° 202, serie 2°, scadrà il 30 giugno 1872.

« Art. 12. Per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella provincia di Roma è autorizzata la spesa di lire 100,000 nel bilancio del 1871.

« Art. 13. Provvisoriamente, fino a che non saranno esecutori i ruoli del 1872, la riscossione delle imposte sui terreni e sui fabbricati sarà operata sui rispettivi ruoli dell'anno 1871, salvo il supplemento od il compenso del meno o del più pagato. »

Su questo allegato il primo iscritto è l'onorevole Cencelli.

Ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Signori, dello schema di legge della perequazione dell'imposta fondiaria per la provincia romana sarei stato ben lieto, dirò meglio assai fortunato, se qualcuno di voi, onorevoli colleghi, che da molti anni sedete su questi banchi, e colla vostra facondia, coi vostri meriti vi siete saputi procurare una grande posizione in quest'Aula, si fosse compiaciuto di assumere l'esame e con esso la difesa della mia provincia; e tanto meglio l'avrei desiderato, poichè, trattandosi di un interesse che non è nazionale, sembra sentirmi susurrare alle orecchie da qualche lato di questa Ca-